



Roma, 08.10.2013

Protocollo: 95916/RU

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Provinciali
LORO SEDI

Rif.:

e, p.c.

Allegati: sentenza C. Cassazione sezioni unite n.
18184 del 29.07.2013

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

Alla Direzione Centrale Affari
Giuridici e Contenzioso
SEDE

Alla Direzione Centrale Gestione Tributi e
rapporto con gli Utenti
SEDE

All'Ufficio Centrale Antifrode
SEDE

OGGETTO: Tutela procedimentale dell'operatore. Diritto ad essere ascoltati -
Corte di Cassazione, SS.UU. sent. n. 18184 del 29.07.2013

Nella materia in oggetto sono state fornite, da ultimo, le istruzioni procedurali di cui alla nota prot. n. 14863/RU del 15.02.2012, alla luce delle modifiche introdotte all'art.11 del D.lgs. n. 374/90 e all'art.12, comma 7, della legge n. 212/2000, ad opera dell'art. 92 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni in legge n. 27/2012.

Si richiama ora l'attenzione di codeste Direzioni sulla recente sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 18184 del 29.07.2013 (all.), che ha definitivamente chiarito la portata e gli effetti dell'inosservanza del termine posto dalle richiamate disposizioni dello Statuto del contribuente a tutela dell'esercizio della "difesa anticipata" del contribuente.

Con tale sentenza, alla cui lettura per completezza si rimanda, la Suprema Corte, sia pure con riferimento alle sole verifiche condotte con accesso nei locali del contribuente, nel dirimere i precedenti contrasti giurisprudenziali nella particolare materia, ha stabilito, definitivamente, che: "in tema di diritti e garanzie

del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art.12 comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus¹, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonero dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio.”.

Nel richiamare i cennati principi applicabili anche al procedimento di revisione dell'accertamento doganale, nei termini stabiliti dall'art. 11 c. 4 bis, D.lgs. n. 374/90, si attira anche l'attenzione sulla ribadita necessità di esplicitare sempre, nella parte motiva dell'atto, le ragioni della particolare urgenza che legittimano l'ufficio a notificare l'atto impositivo anteriormente al termine previsto dal richiamato art. 11 c. 4 bis, D.lgs. n. 374/90, (30 gg. dalla data di avvenuta ricezione del verbale di constatazione). Come già precisato con nota prot. n. 158938 del 30.12.2009 (DCAC),² la particolare urgenza può ravvisarsi, a titolo di esempio, ove sussistano pericoli di perdita del credito erariale – imminenza del rischio di insolvenza del debitore - nonché nelle fattispecie di accertamenti connessi a comportamenti suscettibili di rilevanza penale.

Inoltre, tale particolare elemento giustificativo della compressione dei termini di garanzia partecipativa del contribuente, potrà ravvisarsi, sempre a titolo di esempio, in presenza di una segnalazione dell'OLAF (inf-am), dalla quale

¹ Sul punto si rinvia a quanto già rilevato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 244 del 24.7.2009, richiamata dalla scrivente con nota prot. n. 158938 del 30.11.2009.

² Cfr, anche, nota n. 142734 del 14.10.2009 dell'Agenzia dell'Entrate.

scaturisce l'attività di recupero a posteriori, o da una risposta ad una richiesta di Mutua assistenza amministrativa giunte alle autorità doganali nazionali in prossimità della scadenza del termine di prescrizione dell'azione di recupero a posteriori di cui all'art. 221 del Reg. (CE) n. 2913/1992.

In via generale, pertanto, il corretto e puntuale utilizzo degli strumenti di analisi, programmazione e monitoraggio del piano annuale dei controlli, unitamente alla sollecita trattazione degli altri input di carattere prioritario promananti dalle strutture centrali (liste selettive, operazioni doganali congiunte ecc.), sono da ritenersi elementi più che sufficienti a consentire all'autorità doganale l'esercizio dell'attività di revisione dell'accertamento in tempi tali da poter garantire contemporaneamente la salvaguardia, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, del c.d. "*diritto di essere ascoltati*" quale principio generale dell'ordinamento tributario e la tutela degli interessi dell'erario.

Le Direzioni in indirizzo non mancheranno di richiamare i dipendenti Uffici al puntuale rispetto dei suddetti principi, vigilando sulla corretta, uniforme e coerente applicazione dei medesimi.

Il Direttore Centrale
f.to Dr.ssa Cinzia BRICCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93